



COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

N.72 /PM del 06-09-2018

DETERMINAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali. Approvazione Disciplinare di Gara e documentazione amministrativa relativa. Determina a contrarre.

VISTO lo Statuto comunale e, in particolare, l'art. 33 sull'organizzazione degli uffici e del personale e l'art. 34 sulle attribuzioni dei Responsabili di settore;

VISTO l'art.4 comma 2 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 96 del 30.12.2017, esecutiva, con la quale si approva il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la Delibera di Giunta n.15 del 06/02/2018, esecutiva, concernente l'approvazione del P.E.G. 2018/2020;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di amministrativa e finanziaria;
- l'articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

PREMESSO che i Comuni devono provvedere, in ossequio a quanto previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e, specificamente, dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario delle infrastrutture stradali:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

assicurando, in particolare, il ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, ponendo in essere tutti gli interventi di bonifica atti a garantire la fluidità del traffico, la salvaguardia ambientale e, in generale, la tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

CONSIDERATO, peraltro, quanto disposto dall'art. 1 del D.lgs. n. 285/1992 citato, che recita testualmente: "*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*", finalità cui necessariamente concorrono anche i Comuni;

RITENUTO che l'attività di ripristino della sede viaria a seguito di incidente deve essere eseguita, altresì, nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'Ambiente, fra le quali pare opportuno ricordare:

- l'art. 192, che sancisce il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;
- l'art. 256, che vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione;
- l'art. 239, che, in applicazione del principio "*chi inquina paga*" e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;

CONSIDERATO, inoltre, che il D.lgs. n. 285/1992:

- all'art. 15, lettera f), pone il divieto di gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

•all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscite o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma 2), provvedendo altresì a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma 3), al fine di garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

CONSIDERATO che è intendimento delle Amministrazioni di Gabicce Mare e Gradara, per assicurare gli adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 211 del D.lgs. n. 285/1992, di affidare, per il triennio 2019/2021, il servizio di "Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali", nell'ambito del territorio del comune di Gabicce Mare e del comune di Gradara ad apposito soggetto giuridico che esegua l'attività di ripristino post-incidente mediante la pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, efficienza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (da qui in avanti D.lgs. n. 50/2016) e, in generale:

il titolo I della parte I, Principi e disposizioni comuni;

il titolo IV della parte I, Modalità di affidamento – Principi comuni;

il titolo II della parte II - Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia;

la parte III – Contratti di concessione;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del suddetto D.lgs. n. 50/2016:

l'art. 31, relativo alla figura del responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione di servizi e forniture;

l'art. 36 sui contratti sotto soglia;

l'art. 37 sugli obblighi di aggregazione e centralizzazione delle committenze;

l'art. 60 sulla procedura aperta;

l'art. 95 e l'art. 173 sui criteri di aggiudicazione;

gli artt. 164-178 sui contratti di concessione;

DATO ATTO che:

-ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016 il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

-lo stesso criterio, ai sensi dell'art. 173 dello stesso decreto, riferendosi la presente procedura ad una concessione di servizio che non comporta né oneri né costi per l'amministrazione e che non prevede quindi una base d'asta soggetta a ribasso, verrà declinato esclusivamente riguardo le caratteristiche tecniche offerte (per un massimo di 100 punti);

CONSIDERATA congrua una durata della concessione pari a anni 3 (tre) prorogabile per altri 3 anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi sei;

VISTO il pronunciamento in materia da parte dell'AVCP, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pronunciamento con il quale è stato chiarito che:

• *La concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso. L'essenza dell'istituto e, al tempo stesso, l'elemento discrezionale rispetto all'appalto di servizi è dato proprio dalla mancanza del corrispettivo, in quanto il concessionario ritrae il suo utile dallo sfruttamento economico e dalla gestione del servizio. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione;*

• *Le attività dirette a ripristinare la viabilità e la sicurezza delle strade interessate da incidenti stradali (cd. servizio di ripristino post incidente)...sono riconducibili alla manutenzione delle strade, che in base all'art. 14, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, recante il Codice della Strada, è affidata agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione". Con l'affidamento a Società esterna "...l'amministrazione non sostiene i costi delle attività che si sono rese necessarie per il ripristino della viabilità*

stradale post incidente, in quanto tali interventi sono posti a carico della compagnia di assicurazione che assicura il soggetto civilisticamente responsabile dell'incidente stradale. L'affidatario del servizio, quindi, non percepisce alcun corrispettivo dall'amministrazione, ma ottiene la sua remunerazione unicamente attraverso lo sfruttamento economico del servizio stesso. La struttura del rapporto negoziale riproduce, sebbene con qualche adattamento, quello della concessione di servizi. L'oggetto del contratto, infatti, è un servizio pubblico, affidato ex lege all'ente proprietario della strada che, a sua volta, lo affida in concessione a un operatore economico, il quale non percepisce corrispettivi dalla P.A., né dagli utenti della strada, i quali tuttavia sono indubbiamente i beneficiari ultimi dell'attività di ripristino. I costi sostenuti per ripulire le strade e riportare il sedime stradale nello stato che lo caratterizzava prima dell'incidente, sono posti a carico dell'assicurazione del soggetto che ha provocato il danno, sul quale dunque il concessionario del servizio si rivale;

DATO ATTO che la Convenzione stipulata il 05.06.2014 con la quale è stato affidato il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale nel Comune di Gabicce Mare, viabilità e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, a titolo non oneroso per l'Amministrazione, alla ditta CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE con sede in Reggio Emilia, Via Lincoln 1/A, è scaduta il 06.05.2017 e lo stipulante III – Settore, Lavori pubblici – ambiente – patrimonio non ha proceduto alla proroga del contratto né attivato alcuna procedura per la gestione del servizio, dichiarandosi impossibilitato a svolgere le operazioni in oggetto mediante utilizzo di personale interno;

DATO ATTO che la Convenzione stipulata il 05.08.2014, a seguito di determina id aggiudicazione n. 104 del 01.07.2014, con la quale è stato affidato il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale nel Comune di Gradara, viabilità e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, a titolo non oneroso per l'Amministrazione, alla ditta SICUREZZA & AMBIENTE S.p.A., con sede in Roma, Largo Ferruccio Mengaroni, è scaduta nel corso dell'anno 2017 ed è stata prorogata fino al 31/12/2017 con determina n. 131 del 01.08.2017;

RILEVATO che il servizio oggetto della presente comporta, per le Amministrazioni Comunali, un abbattimento dei costi discendenti dalla necessità di bonificare/pulire i siti interessati da sinistri stradali, sia per non dovere impiegare personale dipendente che per il risparmio nell'uso di materiali propri;

CONSIDERATO che tale indirizzo, anche in relazione ai benefici economici derivanti dall'affidamento all'azienda delle attività di cui sopra, risponde ai principi di efficienza, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza del Comune;

ATTESO che, inoltre, le tipologie di intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post-incidente stradale, consistono nella bonifica e nella pulitura della piattaforma stradale con:

1. aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sul manto stradale;
2. recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
3. ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;

RITENUTO, altresì, che le tipologie d'intervento di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) devono essere assicurate anche nel caso di incidenti relativamente ai quali non è possibile pervenire all'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento, con la conseguenza che, in tale eventualità, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo del Concessionario del servizio, che non potrà recuperare i costi dalle Compagnie assicurative;

ATTESA la necessità che il Concessionario si impegni a svolgere il servizio oggetto della presente determinazione anche su strade non di proprietà del comune di Gabicce Mare o del comune di Gradara, ma sulle quali sia chiamato ad intervenire personale dipendente del Corpo associato di Polizia Locale di Gabicce Mare e Gradara o delle altre Forze di Polizia che operano nel nostro territorio;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto sostenuto dall'AVCP nella Deliberazione n. 64, Adunanza del 27 giugno 2012:

1. *L'affidamento del servizio di ripristino post-incidente...può correttamente inquadrarsi nell'ambito delle concessioni di servizi, con conseguente assoggettamento alla disciplina dettata dall'art. 30 del codice dei contratti pubblici;*
2. *La richiesta avanzata, in alcuni bandi ed avvisi, da parte di talune stazioni appaltanti, e finalizzata ad ottenere dal concessionario il versamento di una percentuale sui risarcimenti ad esso erogati dalle compagnie di assicurazione non può ritenersi consentita trattandosi di concessione, senza costi per gli Enti locali...alla luce del preliminare inquadramento giuridico del servizio in questione in termini di concessione e non di appalto. Trattandosi di concessione, infatti, non sussiste un corrispettivo da corrispondere al concessionario e la possibilità che il soggetto concedente stabilisca in sede di gara anche un prezzo è limitata dall'art. 30, comma 2, del codice alle sole ipotesi in cui venga imposto al concessionario di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al*

concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare;

3. In merito, invece, all'ulteriore richiesta, contenuta negli stessi avvisi e bandi di concessione, concernente, in particolare, l'espletamento di servizi aggiuntivi, da espletarsi ad opera del concessionario e/o promotore, si osserva quanto segue. Tale richiesta, può ritenersi consentita qualora strettamente attinente all'oggetto principale del contratto ed, altresì, strumentale, ai fini di un più tempestivo, efficiente ed efficace mantenimento e ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza stradale e reintegro delle condizioni ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. In tale ottica può, pertanto, ritenersi consentita la richiesta del servizio consistente nel posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, transenne, ecc., per la protezione di punti singoli a seguito di incidente, od anche la previsione di un servizio di call center al pubblico per la rimozione e la sistemazione di segnaletica mobile, in grado di comportare una notevole riduzione dei tempi di intervento, rispetto all'ordinaria richiesta ad opera della Polizia Municipale e/o degli altri organi di Polizia, ovvero del personale dipendente del Comune. Qualora, il servizio aggiunto richiesto manchi di siffatte caratteristiche e preveda, al contrario, lo svolgimento di attività non funzionalmente attinenti, deve ricordarsi quanto più evidenziato dall'Autorità in diverse sue pronunce, ossia che la previsione di ulteriori servizi rispetto a quelli oggetto della concessione finisce, altresì, per sottrarre gli stessi al confronto concorrenziale del mercato, con possibile lesione dei principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione di cui all'articolo 2 del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO che i Comuni di Gabicce Mare e Gradara, ognuno per le strade di rispettiva competenza, in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale interessata dal sinistro stradale, rilasceranno alla impresa concessionaria del servizio, in relazione ad ogni sinistro, apposita delega, previa presentazione della nota di intervento contenente l'importo che il concessionario chiede in liquidazione alla compagnia di assicurazione;

VISTO che il servizio medesimo non può essere svolto internamente, in quanto le amministrazioni non sono in possesso della dotazione strumentale minima per l'esecuzione del servizio medesimo, né di personale adeguatamente formato disponibile h24 per 365 giorni all'anno;

VISTO che la ditta Aggiudicataria è tenuta a svolgere il servizio secondo le specifiche tecnico prestazionali descritte nel capitolato speciale d'appalto che è parte integrante del presente atto. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo dell'Impresa concessionaria senza alcun addebito di spesa a carico dei Comuni di Gabicce Mare o di Gradara;

RICHIAMATA la Legge n. 94/2012, di conversione del D.L. n. 52/2012, che stabilisce per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001, l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 200.000,00;

ACCERTATO che, per far fronte al suddetto servizio, alla data odierna non è stato possibile ricorrere al programma "Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione" attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso CONSIP SPA, ex art.26 L 488/99, legge finanziaria per l'anno 2000, confermato dall'art.1, comma 4, del D.L. 168 del 09/07/04, convertito nella Legge n. 191 del 30/07/04, in quanto nelle iniziative in atto alla data odierna non sono attive convenzioni relative alla fornitura del presente servizio;

ACCERTATO che, per far fronte al suddetto servizio, alla data odierna non è stato possibile ricorrere a Consip nell'istituto del MEPA (mercato elettronico) di cui all'art. 328 del DPR 207/2010, in quanto su tali piattaforme elettroniche non è presente il servizio in argomento;

VISTA la comunicazione del Segretario comunale del Comune di Gabicce Mare, Prot. 14534 del 01.08.2017 con cui è stato individuato il Settore Polizia Municipale quale Settore incaricato alla formalizzazione di tutti gli atti necessari per l'espletamento della gara;

VISTI gli indirizzi della Giunta municipale del Comune di Gradara nella seduta del 20.07.2017 in merito alla possibilità di procedere alla formalizzazione di tutti gli atti necessari per l'espletamento del procedimento di affidamento del servizio a cura del Corpo unico di Polizia Locale, che sarà svolta per conto dell'Ente dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino;

DATO ATTO che il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, secondo il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa indicato al punto II), lettera a), punto 4 dell'allegato P al regolamento esecutivo di cui al DPR 207/2010 per quanto applicabile e tenuto conto delle indicazioni presenti nelle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti "offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005

del 21/09/2016 e che la valutazione verrà effettuata esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, sulla base dei criteri di seguito indicati come declinati nello specifico capitolato speciale:

- a. Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e delle modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada.
- b. Caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post incidente, con particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla conservazione della infrastruttura stradale.
- c. Elementi aggiuntivi e preferenziali.

DATO ATTO che per l'espletamento delle procedure di gara ci si avvarrà della Stazione Unica Appaltante (SUA) Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 136/2010 e dell'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016, come stabilito da questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29.11.2016 e relativa convenzione sottoscritta in data 30.06.2017;

DATO ATTO altresì che per l'avvio della presente procedura, in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con Deliberazione n. 226/2010, si procederà a richiedere il rilascio del CIG attraverso il Sistema di Monitoraggio Gare (SIMOG);

CONSIDERATO che per la gara d'appalto dell'intervento in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 761585525D (numero gara 7189493 – CPV 90610000-6);

VISTE le cartografie e l'elenco delle strade comunali di Gabicce Mare e Gradara allegata alla presente Determinazione;

VISTO il Capitolato Speciale allegato alla presente Determinazione, dal quale si rileva, tra l'altro, che nessun onere economico è posto a carico del Comune di Gabicce Mare e che i costi del servizio reso dal Concessionario saranno sostenuti dalle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli che rimangono coinvolti in sinistri stradali che possono verificarsi nelle strade urbane ed extraurbane ricadenti nel territorio di nostra competenza;

RITENUTO necessario, comunque, determinare il costo presunto del servizio, che rimarrà a carico delle Compagnie di Assicurazione, sulla base degli interventi dello stesso genere eseguiti nel corso del triennio 2014/2016 e di quelli presunti che saranno eseguiti nel triennio 2019/2021;

STIMATO che la concessione oggetto del presente provvedimento prevede un valore complessivo del servizio pari ad € 60.000,00 oltre IVA di legge (comprensivo del triennio di proroga), ponendosi quindi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria. Il valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi da effettuare, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza dei Comuni di Gabicce Mare e di Gradara;

DATO ATTO che:

- fino alla stipula del contratto, l'offerta presentata non vincola l'Ente in alcun modo;
- le offerte pervenute saranno valutate da una Commissione Aggiudicatrice, appositamente nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 84 del citato D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida ed idonea;
- a seguito del presente documento, il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Luciano Loccioni, provvederà ad interagire con la Stazione Unica Appaltante per tutti gli adempimenti relativi alla gara d'appalto dell'intervento in oggetto;
- durata: dal 01/01/2019 al 31/12/2021 oltre all'eventuale rinnovo;
- i requisiti di idoneità generale, professionale e di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara sono così individuati:

a) Requisiti di ordine generale (motivi di esclusione)

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

b) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE di cui all'art. 83/1 c. lett a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e requisiti professionali degli addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato - e Agricoltura per le attività inerenti la concessione in oggetto, da autocertificarsi come previsto dal modello per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità a seguito di incidenti ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia;
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2- bis "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'art. 212, comma 8 del D.Lgs.3.04.2006 n.152;

SOLO PER LE COOPERATIVE SOCIALI:

essere iscritto nell'Albo della Nazionale delle Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive avvalendosi degli uffici delle CCIAA (D.M. 30/06/2004)

essere iscritto all'Albo Regionale delle cooperative sociali

c) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA di cui all'art. 83/1 c. lett b) D.lgs. 50/2016. Capacità economico-finanziaria: solidità e affidabilità dell'impresa nel far fronte alla remunerazione dei diversi fattori produttivi impiegati nell'esecuzione dell'appalto al fine di non pregiudicare il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la Stazione appaltante.

a) Capacità finanziaria: possedere la capacità economica e finanziaria per l'esecuzione dell'appalto da comprovare mediante la presentazione della dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/93 e s.m.i. in originale; L'istituto dovrà dichiarare che il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi.

d) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO E PROFESSIONALE di cui all'art. 83/1 c. lett c) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1) adeguata attrezzatura e personale idoneo a garantire il servizio, tenuto conto delle disposizioni del Capitolato con particolare riferimento ai requisiti tecnico – professionali degli operatori prescritti per effettuare il servizio richiesto.

Capacità tecnica e professionale: si intende il possesso da parte del concorrente di un'organizzazione aziendale qualificata nel settore della gestione dei servizi analoghi a quello oggetto di appalto al fine di garantire l'esecuzione dell'appalto secondo gli standard di qualità richiesti dal committente.

Per l'ammissione alla gara i concorrenti devono presentare una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il concessionario del servizio disporrà per l'esecuzione dell'appalto fin dal momento dell'assunzione e dell'esecuzione degli impegni negoziali e per tutta la durata del contratto.

Il concorrente, per l'esecuzione degli interventi, dovrà indicare di:

-avere la disponibilità e/o essere proprietaria di almeno un veicolo idoneo e conforme alle prescrizioni previste dalla normativa vigente con le caratteristiche ed i requisiti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

-avere la disponibilità e/o essere proprietaria di una Centrale Operativa con numero verde in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno;

-avere la disponibilità e/o essere proprietaria di almeno un Centro Logistico Operativo (CLO) avente le caratteristiche, la dotazione dei mezzi e delle attrezzature nel Capitolato Speciale d'Appalto, atto ad assicurare l'operatività sull'intero territorio comunale e deputati ad organizzare l'intervento di messa in sicurezza, dopo aver ricevuto la segnalazione dalla Centrale Operativa, nel rispetto delle tempistiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto;

RISCONTRATA la propria competenza in merito, in virtù delle funzioni attribuite con Determinazione Sindacale n. 193/IV del 30/12/2017, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore V - Polizia Municipale ed ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. q) della Convenzione per la costituzione dell'ufficio unico di polizia locale denominato "Corpo associato di Polizia Locale Gabicce Mare e Gradara" per lo svolgimento di funzioni e servizi di polizia locale in forma associata approvato con Deliberazione del consiglio comunale di Gabicce Mare n. 69 del 22.12.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 i pagamenti sugli impegni di spesa assunti con il presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI INDIRE**, per le motivazioni espresse in premessa, una gara per la scelta del contraente per l'affidamento del servizio "Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali", specificando che:
 - a) **il fine che con il contratto si vuole perseguire** è provvedere minor tempo possibile delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata da incidenti o da altri eventi;
 - b) **l'oggetto del contratto** è l'affidamento del "Servizio di Ripristino delle Condizioni della Sicurezza Stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali" e le **clausole generali** quali i tempi di esecuzione, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, le capacità richieste alle imprese, i limiti di ricorso al subappalto, sono quelli contenuti nel Capitolato Speciale del progetto approvato con il presente atto;

c) la modalità di scelta del contraente, stante l'importo a base di gara, sarà quella della Procedura Aperta così come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss), e dall'art. 60 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;

d) il criterio di aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La selezione dell'operatore avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, in base ai criteri indicati nel capitolato speciale d'appalto all'Allegato "A": "Criteri di aggiudicazione del servizio e indicazione dei relativi punteggi";

e) il finanziamento della spesa dell'intero intervento, il servizio in questione non comporta nessun onere economico a carico del Comune. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, pertanto il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente nel "diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio";

f) la forma del contratto è quella prevista dal vigente Regolamento dei Contratti;

3. **DI INCARICARE** la S.U.A. – Stazione Unica Appaltante - istituita dalla Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi e per gli effetti dell'Art.13 della Legge 13.08.2010, n. 136 (deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 29.11.2016 e relativa convenzione sottoscritta in data 30.06.2017), di procedere alla gara per l'affidamento dei servizi per la realizzazione dell'intervento in oggetto, in conformità delle procedure e delle disposizioni individuate e determinate nel presente documento;

4. **DI CONFERMARE CHE:**

- fino alla stipula del contratto, l'offerta presentata non vincola l'Ente in alcun modo;
- le offerte pervenute saranno valutate da una Commissione Aggiudicatrice, appositamente nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida ed idonea;

- a seguito del presente documento, il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Luciano Loccioni, provvederà ad interagire con la Stazione Unica Appaltante per tutti gli adempimenti relativi alla gara d'appalto dell'intervento in oggetto;

- Durata: dal 01/01/2019 al 31/12/2021 oltre all'eventuale rinnovo;

- I requisiti di idoneità generale, professionale e di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara sono così individuati:

a) Requisiti di ordine generale (motivi di esclusione)

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

b) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE di cui all'art. 83/1 c. lett a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e requisiti professionali degli addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. :

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato - e Agricoltura per le attività inerenti la concessione in oggetto, da autocertificarsi come previsto dal modello per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità a seguito di incidenti ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia;

- Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2- bis "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'art. 212, comma 8 del D.Lgs.3.04.2006n.152;

SOLO PER LE COOPERATIVE SOCIALI:

essere iscritto nell'Albo della Nazionale delle Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive avvalendosi degli uffici delle CCIAA (D.M. 30/06/2004)

essere iscritto all'Albo Regionale delle cooperative sociali

c) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA di cui all'art. 83/1 c. lett b) D.lgs. 50/2016. Capacità economico-finanziaria: solidità e affidabilità dell'impresa nel far fronte alla remunerazione dei diversi fattori produttivi impiegati nell'esecuzione dell'appalto al fine di non pregiudicare il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la Stazione appaltante.

a) Capacità finanziaria: possedere la capacità economica e finanziaria per l'esecuzione dell'appalto da comprovare mediante la presentazione della dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/93 e s.m.i. in originale; L'istituto dovrà dichiarare che il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi.

d) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO E PROFESSIONALE di cui all'art. 83/1 c. lett c) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

1) adeguata attrezzatura e personale idoneo a garantire il servizio, tenuto conto delle disposizioni del Capitolato con particolare riferimento ai requisiti tecnico – professionali degli operatori prescritti per effettuare il servizio richiesto.

Capacità tecnica e professionale: si intende il possesso da parte del concorrente di un'organizzazione aziendale qualificata nel settore della gestione dei servizi analoghi a quello oggetto di appalto al fine di garantire l'esecuzione dell'appalto secondo gli standard di qualità richiesti dal committente.

Per l'ammissione alla gara i concorrenti devono presentare una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il concessionario del servizio disporrà per l'esecuzione dell'appalto fin dal momento dell'assunzione e dell'esecuzione degli impegni negoziali e per tutta la durata del contratto.

Il concorrente, per l'esecuzione degli interventi, dovrà indicare di:

- avere la disponibilità e/o essere proprietaria di almeno un veicolo idoneo e conforme alle prescrizioni previste dalla normativa vigente con le caratteristiche ed i requisiti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- avere la disponibilità e/o essere proprietaria di una Centrale Operativa con numero verde in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno;
- avere la disponibilità e/o essere proprietaria di almeno un Centro Logistico Operativo (CLO) avente le caratteristiche, la dotazione dei mezzi e delle attrezzature descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, atto ad assicurare l'operatività sull'intero territorio comunale e deputati ad organizzare l'intervento di messa in sicurezza, dopo aver ricevuto la segnalazione dalla Centrale Operativa, nel rispetto delle tempistiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

5. **DI DARE ATTO CHE** sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti del disciplinare di gara tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 1, del Codice;

operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 1, del Codice;

6. **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'articolo 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria, si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 10, del Codice non è ammesso l'avvalimento del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

7. **DI DARE ATTO CHE** il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio o l'attività che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

In particolare, il concorrente potrà subappaltare le attività principali e/o secondarie riportate nella tabella di cui all'articolo 7 dell'allegato capitolato di gara, con esclusione di quella individuata dalla lettera B "interventi senza individuazione del responsabile" per la quale il subappalto è vietato.

Per quanto riguarda, invece, le attività di cui alle lettere "A" "interventi standard" ed "E" "riparazione e/o fornitura e sostituzione di manufatti stradali", è ammissibile solamente subappaltare parti del servizio o d'attività nei limiti di legge. Pertanto, il concorrente singolo o con idoneità plurisoggettiva deve necessariamente possedere i requisiti di partecipazione alla gara per lo svolgimento delle suddette attività principali di cui alle lettere A ed E, a pena di esclusione, non potendo ricorrere ad un subappalto totale di dette attività in quanto si supererebbe la quota percentuale subappaltabile di seguito indicata.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

8. **DI INDICARE, PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI CHE** per il requisito all'iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al precedente punto b):

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete:

Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete deve possedere i requisiti di idoneità professionale in questione.

Per il requisito relativo all'iscrizione l'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al precedente punto b)
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete:

L'impresa mandataria/capofila o capogruppo e/o ciascuna dei mandanti consorziati/consorziandi o aderenti al contratto di rete e tutti i soggetti che svolgono le attività indicate all'articolo 7 dell'allegato capitolato di gara come principali, esclusa l'attività di cui alla lettera e) riparazione e/o fornitura e sostituzione di manufatti stradali, devono possedere l'iscrizione alla categoria 2-bis "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'art. 212, comma 8 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152.

9. **DI DARE ATTO** che il numero CIG assegnato, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento è 761585525D, numero gara 7189493, CPV 90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade;
10. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del V Settore – Polizia Municipale – del Comune di Gabicce Mare è competente per l'espletamento della gara in oggetto quale RUP;
11. **DI IMPEGNARE e liquidare** sul Cap. 8524 "*Spese diverse ufficio P.U.*" - Bilancio Pluriennale 2018/2020 - esercizio 2018, la somma di € 530,00 così suddivisi:
 - € 30,00 a favore della Stazione unica Appaltante della Provincia di Pesaro ed Urbino, relativa al pagamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del contributo di gara;
 - € 500,00 a favore della Stazione unica Appaltante della Provincia di Pesaro ed Urbino, per l'espletamento delle procedure di gara;
12. **DI RISERVARSI** l'impegno per le spese di pubblicazione (che dovranno essere rimborsate dal concessionario aggiudicatario ai sensi dell'art. 216 c. 11 del D.lgs. 50/2016) e l'imputazione delle stesse sul capitolo 83000 "Versamento di somme anticipate per conto terzi" del bilancio 2018/2020 – esigibilità 2018 con apposita Determinazione di impegno spesa dopo la presentazione del relativo preventivo;
13. **DI PRECISARE** che il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso al Tribunale Amministrativo regionale delle Marche nei termini stabiliti dall'art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 104/2010. Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma, 4 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al T.A.R. Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR n. 1199/1971;
14. **DI DARE ATTO** che per effetto del provvedimento Sindacale n. 193/IV del 30/12/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Gabicce Mare, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è il sottoscritto Dott. Luciano Loccioni Responsabile del Settore Polizia Municipale;
15. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione:
 - al Settore Economico finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - alla S.U.A. – Stazione Unica Appaltante - istituita dalla Provincia di Pesaro e Urbino;
 - al Segretario generale del Comune di Gabicce Mare per l'immediata pubblicazione del presente atto nel sito web dell'Amministrazione Comunale;
16. **APPROVARE** il Capitolato Speciale d'appalto (lo schema di Disciplinare di Gara all'uopo predisposto), riguardante l'affidamento del "Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali", l'elenco delle strade comunali e le cartografie di Gabicce Mare e Gradara, nonché la pertinente modulistica che, in copia, si allega alla presente determinazione;
17. **DI STABILIRE** che, con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e successiva determinazione n. 03/2008 del 5 marzo 2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), non prevedendosi rischi da

"interferenze" in merito alla sicurezza perché non si prevede alcuna interferenza tra i dipendenti. dell'impresa e quelli della stazione appaltante, si ritiene non necessaria la redazione del DUVRI e non saranno pertanto previsti oneri per la sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze;

18. **DARE ATTO** che l'affidamento avrà una durata di anni 3 (tre) prorogabile per altri 3 anni, decorrenti dalla data di stipula della Convenzione fra il Comune di Gabicce Mare ed il soggetto giuridico aggiudicatario;



Il Responsabile del Procedimento
Il Comandante

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Si attesta la regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- Si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

RIFERIMENTI AL BILANCIO

Cap. 8524 ESERCIZIO 2018 Impegno 477/2018 rub 1-2/2018
Cap. _____ ESERCIZIO _____ Impegno _____
Cap. _____ ESERCIZIO _____ Impegno _____
Gabicce Mare 06/09/2018



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Nazario Magnani)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio on-line, disponibile sul sito informatico di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al disposto dell'art. 3 comma 1 della legge n. 69/2009.

Gabicce Mare, lì

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale